



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE DI RICCIONE, SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER L'ACCALAPPIAMENTO, IL RECUPERO E IL SOCCORSO DEGLI ANIMALI VAGANTI, GESTIONE DELL'ANAGRAFE CANINA DEL COMUNE DI RICCIONE, GESTIONE DELLE COLONIE FELINE RILEVATE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RICCIONE E GESTIONE DELLO SPORTELLO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI.

SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO.....	2
ART. 2	PULIZIA DEL CANILE E BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI ANIMALI.....	2
ART. 3	CURA E RIABILITAZIONI DEGLI ANIMALI.....	3
ART. 4	PRESTAZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE	3
ART. 5	RICOVERO DEGLI ANIMALI.....	4
ART. 6	RECUPERO ANIMALI RANDAGI E/O VAGANTI	6
ART. 7	GESTIONE DELLA STRUTTURA	6
ART. 8	ATTIVITA' FORMATIVE	7
ART. 9	RISORSE UMANE IMPIEGATE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO.....	7
ART. 10	RESPONSABILE SANITARIO.....	8
ART. 11	PAGAMENTO TARIFFE	10
ART. 12	COPERTURA ASSICURATIVA.....	10
ART. 13	OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA	10
ART. 14	OBBLIGHI DEL COMUNE DI RICCIONE	11
ART. 15	RESPONSABILI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 16	DURATA.....	12
ART. 17	DIMENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE PREVISTE CON CLAUSOLE DI OPZIONE (Art. 120 c.1 lett.a D.Lgs 36/2023).....	12
ART. 18	MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	12
ART. 19	PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI	13
ART. 20	GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 21	VIGILANZA.....	13
ART. 22	INADEMPIMENTI E PENALI.....	14
ART. 23	SUBAPPALTO.....	14
ART. 24	LOCALI E ATTREZZATURE	14

ART. 1 OGGETTO

Il presente capitolato speciale d'appalto disciplina la gestione dei servizi come da oggetto, da svolgersi nel Canile Municipale di Riccione, sito in Via Albana n. 12.

Per l'attuazione del servizio, l'Affidatario utilizzerà e gestirà l'attuale struttura con capacità ricettiva massima di n. 105 cani.

Durante la gestione dell'affidamento potranno essere programmati dal Comune di Riccione lavori di messa a norma della struttura che potranno portare a modifiche nella sua capienza. Al momento della consegna della struttura verrà firmato apposito verbale di consegna. L'Affidatario dovrà garantire la gestione del Canile Municipale ispirandosi ai principi di salvaguardia del benessere e di una più possibile elevata qualità della vita degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria.

Il servizio ha per oggetto le seguenti tipologie di attività:

- Gestione del canile a valenza sovracomunale, sito in Riccione, Via Albana n. 12;
- Gestione delle reperibilità per l'accalappiamento, il recupero e il soccorso di cani e gatti vaganti del comune di Riccione e dei soli cani nei comuni di Coriano, Morciano di Romagna, Misano Adriatico, Gemmano, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Montefiore Conca, Montegridolfo, San Clemente, Mondaino, Montescudo e Montecolombo e Saludecio.
- Gestione dell'anagrafe canina del solo comune di Riccione;
- Gestione delle colonie feline rilevate sul territorio del solo comune di Riccione;
- Gestione dello sportello per i diritti degli animali del solo comune di Riccione.

Le attività di cui sopra comprendono le prestazioni di seguito specificate nei successivi articoli.

ART. 2 PULIZIA DEL CANILE E BENESSERE PSICO-FISICO DEGLI ANIMALI

L'appaltatore è tenuto a:

1. Effettuare la pulizia giornaliera dei box, la loro disinfezione o disinfestazione secondo cadenze programmate, in ragione anche dei periodi stagionali, ovvero con carattere di straordinarietà laddove particolari condizioni ambientali (per es. sviluppo di parassiti) la rendano necessaria ed in generale operare in modo da garantire agli animali ospitati le massime condizioni di benessere e dignità;
2. Occuparsi della manutenzione ordinaria delle aree verdi, in modo da garantire una piena e sicura fruibilità delle medesime, ed in particolare dell'area di sgambamento; assicurare la pulizia dell'ingresso e dei vialetti di accesso; provvedere allo svuotamento periodico dei cestini, nonché al corretto smaltimento dei rifiuti, anche speciali, nel rispetto della normativa sulla raccolta differenziata;
3. Effettuare la pulizia quotidiana dei locali interni e dei reparti sanitari presenti nel canile, da effettuarsi di norma entro la mattina (ivi compresi i giorni festivi o di chiusura al pubblico) e provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria su arredi e attrezzature;
4. Curare, controllare e custodire i cani ospitati, nonché i gatti in degenza del servizio di pronto soccorso felino, garantendo la somministrazione giornaliera delle razioni di cibo e dei farmaci prescritti (ivi inclusi i giorni festivi o di chiusura al pubblico), nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura o dal veterinario curante degli animali; curare il quotidiano movimento e gioco nelle aree di sgambamento ed eventuali attività di riabilitazione, nonché fornendo loro le cure igieniche adeguate (lavaggio, tosatura, spazzolatura, toelettatura);
5. Occuparsi dello smaltimento delle spoglie degli animali morti;
6. Fornire presentazione sul sito internet e su un social network, con relativo aggiornamento delle informazioni delle attività del canile, anche al fine di sensibilizzare la cittadinanza verso la dissuasione della pratica dell'abbandono o del maltrattamento degli animali;
7. Programmare le attività degli eventuali volontari e tenere il registro presenze.

ART. 3 CURA E RIABILITAZIONI DEGLI ANIMALI

L'appaltatore è tenuto a:

1. Verificare e curare lo stato di salute degli animali ospitati tramite visite cliniche e comportamentali;
2. Eseguire interventi finalizzati al pronto soccorso degli animali ai fini della stabilizzazione degli stessi. Sono escluse dalla tariffa le ulteriori terapie, diagnosi ed esami, a seguito della proposta terapeutica da parte della struttura veterinaria, che verranno compensate a parte, purché autorizzate dal Comune;
3. Compilare all'atto del ricovero la cartella clinica d'ingresso di ciascun esemplare, con preciso riferimento ai seguenti dati: anamnesi, indagini di laboratorio, diagnosi clinica, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, specificità caratteriali e comportamentali;
4. Garantire il rispetto dell'attuale normativa in materia di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo per le competenze relative agli aspetti sanitari di salute e benessere degli animali e di igiene delle strutture del canile;
5. Effettuare interventi di profilassi a tutela della salute pubblica per i soli animali ricoverati o in affidamento temporaneo presso terzi, ivi comprese le vaccinazioni antirabbia, l'assistenza negli episodi di morsicatura, il trattamento dell'echinococcosi e di quanto altro previsto dalla legislazione vigente, fatte salve le prestazioni facenti capo al servizio sanitario nazionale;
6. Garantire la custodia dei cani pericolosi nel rispetto del loro benessere, della sicurezza pubblica e di quella degli operatori e l'adozione di qualsiasi procedura scientifica, di possibile applicazione, in base anche alla professionalità degli operatori, volta alla rieducazione dei soggetti recuperabili;
7. Provvedere alle soppressioni eutanasiche ai sensi della L.R. n. 27/2000;
8. Procedere alla pianificazione sanitaria delle disinfezioni e disinfestazioni delle strutture, dei locali e degli spazi circostanti la struttura;
9. Programmare le tabelle alimentari, con definizione delle razioni specifiche per ogni esemplare e di quanto necessario al buono stato di salute e al benessere psicofisico degli animali;
10. Costituire i gruppi sociali degli animali ricoverati all'interno dei box, in relazione alla capienza strutturale, alle disponibilità ambientali e alle peculiarità comportamentali dei singoli soggetti;
11. Gestire i rapporti con l'utenza per ogni problematica di natura sanitaria e relativa all'affidamento degli animali;
12. Assicurare la Direzione Sanitaria della struttura tramite un medico veterinario abilitato, cui competerà - nel pieno rispetto del vigente Regolamento sanitario - l'effettuazione di tutti i trattamenti terapeutici adeguati ed indispensabili per preservare la salute ed il benessere psicofisico dell'animale, l'effettuazione in ambulatori privati delle prestazioni diagnostiche specialistiche, di laboratorio o degli interventi chirurgici necessitanti di attrezzature non disponibili presso la struttura, l'assistenza al personale nelle procedure di identificazione degli animali ricoverati. Si prevede la presenza del veterinario almeno n. 3 giorni a settimana in orario di apertura al pubblico.

ART. 4 PRESTAZIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO GESTIONALE

L'appaltatore è tenuto a:

1. Assicurare un servizio continuato 24 ore su 24 (diurno, notturno e festivo, attivabile possibilmente attraverso un unico numero di telefonia fissa o mobile, a disposizione del centralino della Polizia Locale, delle Forze di Pubblica Sicurezza, e dell'Azienda U.S.L.) di accalappiamento e recupero dei cani randagi o vaganti e relativo trasporto presso il canile comunale con proprio mezzo di trasporto;
2. Assicurare un servizio analogo a quello di cui al punto precedente per i gatti di proprietà sconosciuta o appartenenti alla colonia felina di Riccione, qualora incidentati o rinvenuti in precarie condizioni psico-fisiche o costituenti pericolo per se stessi o per la pubblica incolumità;

3. Assicurare la collaborazione, se necessaria, con il corpo della Polizia Locale, il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. o altri Organi di Pubblica Sicurezza o di Sanità Pubblica per eventuali interventi congiunti in materia di cattura, recupero, trasferimenti di cani e gatti;
4. Assicurare l'eventuale cattura, il trasferimento e la custodia in isolamento presso il canile comunale per il periodo stabilito dalla legge (D.Lgs. n. 136/2022) degli animali morsicatori per i quali il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. abbia disposto in tal senso;
5. Assicurare il ricovero e la temporanea custodia dei cani e dei gatti qualora il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. abbia disposto in tal senso per altre comprovate esigenze sanitarie;
6. Assicurare il ricovero e la temporanea custodia dei cani e dei gatti oggetto di provvedimenti di "sequestro" emessi dall'Autorità Sanitaria Locale (Sindaco) o dall'Autorità Giudiziaria;
7. Assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani e dei gatti catturati e trasferiti presso il canile comunale, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
8. Assicurare il ricovero e la custodia permanente dei cani e dei gatti, per i quali non sono possibili la restituzione ai proprietari o l'affidamento; ovvero assicurare l'affidamento dei gatti ove non sia possibile il reinserimento in colonie feline;
9. Gestire l'anagrafe canina comunale di Riccione, con particolare riguardo alla gestione informatizzata delle nuove iscrizioni e alla segnalazione dei cani residenti nel territorio riccionese e dei cani deceduti o trasferiti in altri comuni ed alla gestione corrente del registro anagrafico con operazioni di ricerca nel caso di smarrimenti, nonché ogni altra attività prevista da successive modifiche normative;
10. Tenere e aggiornare l'apposito registro di cui dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 27/2000 – c.d. "Registro di Carico e Scarico" – vidimato dall'Azienda USL della Romagna, per l'identificazione degli animali, della loro provenienza e destinazione (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc);
11. Tenere e aggiornare, in collaborazione con la Direzione Sanitaria, le schede identificative, riportanti foto, notizie sintetiche e note caratteriali di ciascun animale, nonché i percorsi riabilitativi realizzati, anche al fine di facilitarne l'adozione; gestire le procedure amministrative inerenti l'affidamento degli animali e la compilazione delle schede relative ai soggetti e agli atti di affido;
12. Gestire lo Sportello per i Diritti degli Animali con particolare riguardo alla gestione delle segnalazioni e delle richieste di intervento in ipotesi di supposto maltrattamento o incuria colposa degli animali da compagnia e per la trasmissione delle segnalazioni o delle richieste pervenute ai competenti organi amministrativi o giudiziari ai fini dell'adozione dei necessari provvedimenti;
13. Organizzare corsi di formazione/aggiornamento per gli operatori e gli eventuali volontari, relativi ad obblighi, competenze, modalità, problematiche del servizio.

ART. 5 RICOVERO DEGLI ANIMALI

Nella struttura dovranno essere ricoverati solo i cani ritrovati sui territori dei Comuni di Riccione e dei comuni convenzionati, fatte salve le situazioni eccezionali previste dai Piani di Emergenza.

Si conviene che l'ingresso dei cani avverrà in linea di massima con le seguenti modalità e priorità:

1. Cani morsicatori, che saranno accettati su disposizione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL; i cani rimarranno in osservazione per il periodo previsto dalle norme vigenti, decorso il quale saranno restituiti ai legittimi proprietari dopo il nulla osta da parte del Servizio Veterinario stesso;
2. Cani oggetto di sequestri giudiziari, di ordinanza sindacale/dirigenziale, emanate nei casi di cani detenuti o allevati in condizioni tali da compromettere il benessere psico-fisico;
3. Cani che creano situazioni di pericolo accertato;
4. Cani randagi, malati o feriti;
5. Cani in situazione di pericolo o minacciati nella loro integrità;
6. Cani di proprietà di persone ospedalizzate, carcerate, decedute, e comunque abbandonati dai proprietari per gravi cause di forza maggiore;

7. Cani la cui rinuncia di proprietà sia stata accettata, con l'applicazione delle tariffe previste. I cani di nuova introduzione dovranno essere custoditi nei box adibiti a osservazione sanitaria per 10 giorni, per essere poi restituiti, là dove vengano individuati, ai proprietari. Decorso tale termine, saranno trasferiti nel Canile Permanente. Prima dell'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato. Al loro ingresso, i cani dovranno essere sottoposti a visita sanitaria, verificando la presenza del tatuaggio o microchip. Se identificati, l'Affidatario dovrà avvertire immediatamente i proprietari ed invitarli a ritirare l'animale nel più breve tempo possibile. In caso di mancato riscontro al predetto avviso, l'Affidatario deve notificare l'evento al Comune competente, che provvederà a trasmettere formale comunicazione mezzo PEC, o altro strumento equivalente, al proprietario. Ferme restando le eventuali ulteriori conseguenze di ordine penale disposte per legge nei confronti del proprietario, qualora i cani non venissero ritirati dai proprietari o non reclamati, al termine del periodo di isolamento per motivi sanitari di 10 gg. l'Affidatario potrà procedere al loro affido temporaneo a cittadini interessati (che ne diverranno proprietari definitivi qualora non vengano reclamati dal proprietario entro il periodo di 60 gg. dalla data di notifica della sopracitata comunicazione) o adozione definitiva (trascorso il periodo di 60 gg. dalla data di notifica della sopracitata comunicazione). Al momento della cessione il gestore consegnerà copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi. I cani dovranno essere registrati, fotografati e schedati, attivando per ciascuno di essi una scheda clinica completa (o libretto sanitario); se privi del codice di riconoscimento, dovrà essere impiantato il microchip. Tutti i dati dovranno essere registrati cronologicamente nel Registro al carico e scarico anche informatizzato, conforme al modello regionale. Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione comportamentale per verificare l'indice di adottabilità e gli eventuali percorsi educativi che dovrebbe seguire il cane per migliorare il proprio comportamento finalizzato all'adozione.

Ai fini della tutela del benessere animale nell'arco della giornata deve essere garantita ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.

L'Affidatario deve dotarsi del "Registro Canili Informatizzato", che ha una base dati comune al Programma Anagrafe degli animali d'affezione della Regione Emilia-Romagna (ARAA), e nel quale l'Affidatario deve registrare obbligatoriamente qualunque movimentazione in ingresso o in uscita.

Il registro sarà condiviso con il Settore comunale competente alla gestione dell'Anagrafe Regionale Animali d'Affezione (ARAA) il quale effettuerà controlli sulla corretta modalità di inserimento dati validandoli.

Nella struttura di ricovero potranno essere ospitati cani solo nella misura in cui lo consentiranno le condizioni igienico-sanitarie del canile, che non potranno attualmente superare il numero massimo di 105 cani.

L'Affidatario, in caso di assoluta necessità, si farà carico del ricovero provvisorio dei cani non accoglibili, presso altre strutture, anche private, compreso il pagamento di rette e spese veterinarie, se dovute e praticate.

L'Affidatario dovrà comunicare mensilmente tramite PEC al Settore comunale competente, ed ai Comuni convenzionati i seguenti dati:

- n. dei cani presenti, divisi per sesso e per fasce d'età, con precisazione del n. di cuccioli e del n. di cani di età superiore a 8 anni;
- n. dei cani entrati con identificazione (tatuaggio o microchip);
- n. dei cani entrati senza identificazione;
- n. dei cani entrati con tatuaggio illeggibile;
- n. dei cani adottati;
- n. dei cani restituiti ai proprietari;
- n. dei cani deceduti;

- n. di eutanassie eseguite e relativa causa;
- n. di sterilizzazioni di femmine e di maschi;
- n. di femmine presenti sterilizzate;
- n. di maschi presenti sterilizzati;
- n. dei cani nati all'interno del canile;
- n. vaccinazioni effettuate;
- n. di microchip impiantati;

L'Affidatario del servizio inoltre dovrà trasmettere trimestralmente, in modo separato per i cani di proprietà del Comune di Riccione e dei Comuni convenzionati, al Servizio Veterinario dell'Azienda AUSL competente i dati della relazione regionale canili, che prevede oltre ai dati di cui sopra, anche:

- n. di femmine presenti sterilizzate;
- n. di maschi presenti sterilizzati;
- n. di cani presenti controllati per Leishmaniosi canina;
- n. di cani sequestrati da autorità giudiziaria amministrativa nel trimestre;
- n. di cani entrati per osservazione sanitaria nel trimestre;
- n. di controlli sierologici per Leishmaniosi canina effettuati nel trimestre.

ART. 6 RECUPERO ANIMALI RANDAGI E/O VAGANTI

L'Affidatario dovrà gestire il servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati, ritrovati sul territorio comunale di Riccione e sul territorio comunale dei comuni convenzionati nonché dei gatti incidentati del solo Comune di Riccione. La cattura ed il trasporto, da eseguirsi da parte di un operatore cinofilo professionalmente preparato e con metodi che non procurino danni, traumi o sofferenze all'animale, dovranno essere assicurati, oltre che durante gli orari di apertura del Canile comunale, anche in qualsiasi orario e giorno, festivi compresi, a totale copertura giornaliera (24 ore su 24 – "Pronto intervento cinofilo"). Durante gli orari di apertura della struttura l'Affidatario potrà organizzare in autonomia il recupero degli animali segnalati randagi, vaganti e/o incidentati, accogliendo le richieste telefoniche pervenute direttamente al Canile municipale. Al di fuori di tali orari le richieste di intervento per il recupero e ricovero in canile dei cani randagi e/o vaganti e dei cani incidentati, avverrà unicamente su richiesta del competente Comando di Polizia Municipale, al quale dovranno essere indirizzate tutte le richieste di intervento, sia da parte di privati che di altre Forze dell'Ordine. L'operatore cinofilo effettuerà l'intervento richiesto dal Comando di Polizia Municipale nel più breve tempo possibile, e comunque entro un massimo di 30 minuti dalla richiesta.

ART. 7 GESTIONE DELLA STRUTTURA

L'Affidatario si impegna a:

1. Garantire un servizio di assistenza diurno e domenicale, nonché festivo;
2. Garantire l'apertura al pubblico, mattutina e/o pomeridiana, indicata in sede di offerta.
3. Garantire negli orari di apertura al pubblico un "Servizio di Riferimento", sia telefonico che diretto, per tutti i cittadini, fornendo informazioni sui cani ritrovati o smarriti, sui servizi attuati dal Comune in favore degli animali, sulle disposizioni legislative e normative vigenti;
4. Farsi carico delle spese per gli operatori cinofili e personale compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge;
5. Se Associazione, farsi carico del rimborso spese ai volontari che prestano la loro attività all'interno della struttura, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti;
6. Farsi carico delle spese per l'applicazione delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (strumenti di protezione, visite mediche, ecc.);
7. Assumere direttamente la spesa per l'affidamento di un incarico ad un Veterinario che garantisca l'assistenza su tre giorni settimanali, impegnandosi comunque a garantire una presenza

anche maggiore qualora se ne ravvisi la necessità in relazione a particolari evenienze (a titolo puramente indicativo: emergenze sanitarie, aumentato numero di cani ospitati);

8. Mettere a disposizione (a proprie spese) un numero di tel. cellulare dedicato al servizio di recupero di cani randagi e/o vaganti ed incidentati e – per il solo Comune di Riccione, dei gatti incidentati;

9. Rendere disponibile un operatore cinofilo professionalmente preparato per effettuare gli interventi di recupero di cui al precedente art. 6. Gli Operatori, che effettueranno questo servizio, si turneranno settimanalmente (dal lunedì alla domenica compresa) auto-organizzandosi e scambiandosi il telefono cellulare;

10. Comunicare tempestivamente al Comando di Polizia Municipale eventuali variazioni e/o guasti tecnici del cellulare sopra indicato;

11. Garantire l'accesso internet (a proprie spese), per l'espletamento di tutte le attività di registrazione e inserimento dati richiesti dalla normativa regionale e nazionale;

12. Mettere a disposizione tutta l'attrezzatura tecnica e di ufficio (di cui curerà autonomamente la manutenzione) per le attività legate al servizio;

13. Redigere giornalmente un elenco delle persone che prestano volontariato presso la struttura; detto elenco dovrà essere trasmesso annualmente, su richiesta, al Settore comunale competente;

14. Per le prestazioni straordinarie e per quanto riguarda la gestione dei gatti (cattura/gestione/cura ecc.) dei comuni convenzionati, non ricomprese nei servizi previsti dal presente capitolato, l'Affidatario si impegna ad eseguire nei riguardi dei comuni convenzionati le suddette prestazioni previo accordo con gli stessi ed applicando le tariffe previste.

L'Affidatario dovrà inoltre gestire, così come previsto dalla DGR Emilia-Romagna n. 472 del 12 aprile 2021, la seguente documentazione:

- Convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
- Funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari);
- Registro Canili Informatizzato;
- Schede sanitarie cartacee e informatizzate, riportanti anche eventuali problemi comportamentali;
- Adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- Copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione;
- Autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- Registro delle scorte di medicinali veterinari;
- Copia del documento smaltimento animali morti;
- Procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti,
- Piano alimentare;
- Piano per la formazione del Personale;

L'Affidatario dovrà partecipare alla predisposizione del Piano di emergenza ed evacuazione del Canile ed ai suoi aggiornamenti quando necessario.

ART. 8 ATTIVITA' FORMATIVE

Per prestare servizio volontario nel Canile deve essere richiesta la partecipazione alla formazione obbligatoria prevista dalla legge. L'Affidatario, al fine di prevenire il sovraffollamento, dovrà adoperarsi per ridurre la custodia dei cani in Canile, incentivando con iniziative documentate la pratica degli affidi e delle adozioni, in attuazione dell'art. 18 della L.R. 27/2000 che prevede incentivi alle adozioni (assistenza veterinaria e/o fornitura di alimenti).

ART. 9 RISORSE UMANE IMPIEGATE NELLA GESTIONE DELL'APPALTO

L'Affidatario si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri lavoratori e soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. L'Affidatario

deve inoltre garantire che gli animali siano accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali. L'Affidatario deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche ed il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura.

La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

L'Affidatario dovrà valutare, con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box, fornire indicazioni per un approccio in sicurezza degli operatori del Canile e dare indicazioni generali sull'adottabilità dell'animale. L'Affidatario dovrà organizzare l'attività dei volontari affinché l'apporto dei singoli possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc.).

L'Affidatario dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutti gli operatori cinofili dipendenti impegnati nei servizi. La non sottoscrizione di detta assicurazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di appalto. Alla scadenza del contratto di appalto, o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, il Comune sarà sollevato da qualsiasi responsabilità relativa agli operatori cinofili e personale messi a disposizione dall'Affidatario per il funzionamento della struttura.

E' obbligo dell'Affidatario comunicare all'inizio dell'attività al Settore competente del Comune di Riccione e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL, e mantenere aggiornato, l'elenco delle persone che operano all'interno della struttura e le mansioni ad essi affidate, che dovrebbero essere omogenee e interscambiabili. E' obbligo altresì redigere giornalmente un elenco delle persone che prestano volontariato presso la struttura; detto elenco dovrà essere trasmesso annualmente, su richiesta, al Settore comunale competente.

L'Affidatario è tenuto al rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i. e in tal senso deve provvedere a predisporre e conservare presso la struttura del Canile il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

L'affidatario deve applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale "Servizi Ausiliari Integrati alle persone, alle collettività ed alle aziende" e negli accordi integrativi vigenti ed assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi. In relazione a quanto previsto dalla Legge 244/07 art 2 comma 371 – che modifica l'art. 4 comma 1 della Legge 281/91 – l'appaltatore, qualora non sia un'associazione di volontariato, deve impegnarsi a stipulare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del contratto con il Comune di Riccione, una convenzione con una o più Associazioni di Volontariato con fini di tutela e protezione degli animali.

Dovrà inoltre essere adottato un Regolamento di Funzionamento della struttura, con annessi protocolli sanitari, gestionali e relativi mansionari. All'interno dei protocolli sanitari dovrà essere data piena applicazione alle linee guida relative alla movimentazione e registrazione nell'anagrafe di cani ai sensi dell'Accordo tra il Governo e le Regioni del 24/01/2013, recepito dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 409/2013, nonché ai contenuti del Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canina nei canili, coadiuvando, per quanto di competenza del gestore del canile, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto al Settore competente del Comune di Riccione e dallo stesso validato.

ART. 10 RESPONSABILE SANITARIO

Il Responsabile Sanitario del Canile sarà un medico veterinario che dovrà garantire, sulla base di un apposito disciplinare da stipularsi da parte dell'Affidatario, l'assistenza veterinaria durante i periodi di apertura al pubblico, distribuite su almeno 3 giorni settimanali, nonché garantire una presenza

anche maggiore qualora se ne ravvisi la necessità in relazione a particolari evenienze (a titolo puramente indicativo: emergenze sanitarie, aumentato numero di cani ospitati). Il Veterinario dovrà essere iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari.

Il disciplinare dovrà essere sottoposto all'approvazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna, e trasmesso in copia al Comune di Riccione e al Servizio Veterinario dell'Azienda USL entro due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto.

Il Responsabile Sanitario, in applicazione del protocollo sanitario previsto, dovrà:

- Provvedere all'installazione immediata del codice identificativo (microchip) a tutti i cani che ne sono sprovvisti;
- Visitare tempestivamente gli animali nuovi entrati e sottoporre a controllo sierologico per la Leishmaniosi tutti i cani di età superiore ai 6 mesi che entrano nel canile e che non vengono riconsegnati al proprietario nell'arco di una settimana;
- Garantire la profilassi e prevenzione delle malattie infettive degli animali ricoverati nel Canile;
- Dare attenzione, per quanto di competenza, collaborando con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL della Romagna, al Piano regionale di sorveglianza sulla Leishmaniosi canile nei canili;
- Praticare le terapie agli animali ricoverati nel Canile, annotando sia le vaccinazioni che gli interventi e gli esiti dei test nel "libretto sanitario" di ciascun cane, che sarà consegnato ai nuovi proprietari che ne richiedono l'adozione, che riporterà anche eventuali problemi comportamentali o positività per Leishmaniosi;
- Effettuare la prevenzione contro la filariosi nei periodi estivi (da aprile a novembre circa), previo test sierologico, e nel praticare la terapia nei soggetti trovati positivi alla malattia, compatibilmente con le condizioni generali di salute;
- Provvedere all'indicazione e ricettazione della qualità e quantità dei medicinali necessari agli animali in cura;
- Assumersi la responsabilità dell'utilizzo delle medicine e dei materiali, nonché della conservazione dei vaccini e della tenuta dell'apposito registro;
- Rendersi disponibile e reperibile ogni qualvolta si renda necessario nell'interesse della buona salute e del benessere degli animali ricoverati in Canile;
- Eseguire interventi di chirurgia, compatibilmente con gli strumenti disponibili, sugli animali ricoverati;
- Eseguire le operazioni di sterilizzazione delle femmine (ovarioisterectomia);
- Incaricare, in caso di assenza per malattia o ferie, altro veterinario libero-professionista, a proprie spese, di gradimento dell'Affidatario, che dovrà effettuare e garantire le stesse prestazioni, orari e reperibilità del titolare convenzionato;
- Eseguire interventi di profilassi, terapeutici e chirurgici utilizzando l'ambulatorio/sala operatoria del Canile, con le annesso attrezzature, nell'ambito delle campagne di sterilizzazione e di lotta al randagismo promosse dall'Affidatario;
- Erogare presso l'ambulatorio del Canile Municipale l'assistenza veterinaria ai cani affidati ai privati, fino a quando tale affidamento non diventi definitivo e comunque per un periodo non superiore ai 60 giorni dalla loro adozione;
- Dare disposizione agli Operatori sull'applicazione del trattamento antiparassitario (contro pulci e zecche) dei cani ricoverati, che dovranno essere effettuati nei periodi dallo stesso professionista indicati;
- Coadiuvare l'Affidatario nell'effettuare - in convenzione con apposita Ditta/Associazione - la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti sanitari, come previsto dall'apposita legge;
- Sovrintendere, unitamente agli operatori cinofili che giornalmente prestano la loro attività a contatto con i cani ricoverati, alla valutazione complessiva (sanitaria e comportamentale) dei cani

che, terminato il periodo di isolamento, dovranno essere trasferiti in box singoli o plurimi nel reparto di ricovero permanente.

Qualora fossero necessari gli interventi di stabilizzazione di cui all'Art.3 comma 2, l'Affidatario provvederà a farli eseguire senza ulteriori costi per i soli animali di responsabilità del comune di Riccione, intendendosi tale prestazione compresa nel prezzo a corpo del contratto.

ART. 11 PAGAMENTO TARIFFE

Per il pagamento delle tariffe a carico di terzi per il ricovero di cani di proprietà presso il Canile municipale, l'Affidatario tramite un suo incaricato per la riconsegna dell'animale dovrà consegnare al proprietario la nota (il cui modello sarà fornito dal Settore competente del Comune di Riccione) delle spese a suo carico. Tale nota firmata dell'incaricato della consegna e dal proprietario dell'animale (o qualsiasi terzo che debba sostenere tali spese) unita a copia del documento di identità dello stesso dovrà essere conservata in formato cartaceo e digitale presso la struttura.

La procedura della cessione degli animali al Canile comunale è gestita dal Settore competente del Comune di Riccione che riceverà e valuterà le richieste di cessione di cane al Comune, le eventuali richieste di facilitazioni/esenzioni/rateizzazioni.

ART. 12 COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario dovrà essere munito di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a terzi, per un massimale di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro, senza limite per periodo assicurativo, e dovrà prevedere nel novero dei terzi il Comune di Riccione e i suoi Dipendenti. La polizza dovrà garantire il prestatore di servizi di quanto questi sia tenuto a pagare, a qualunque titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in dipendenza della responsabilità civile derivante dalle attività oggetto del presente appalto.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA

L'Affidataria dovrà assicurare l'osservanza delle prestazioni richieste nel presente Capitolato e delle proposte di gestione contenute nel progetto tecnico allegato alla stessa ed in particolare:

1. Avvalersi di personale, retribuito o volontario, idoneo e abilitato ovvero in possesso di formazione specifica o di consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati in canile;
2. Assicurare l'apertura della struttura al pubblico per un minimo di 4 ore giornaliere e comunque previo appuntamento, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 472/2021;
3. Garantire la presenza nella struttura di medico veterinario abilitato per almeno n. 3 giorni la settimana in orario di apertura al pubblico;
4. Garantire reperibilità 24 ore su 24 per il servizio di accalappiamento, recupero e soccorso degli animali vaganti sul territorio, ivi incluse prestazioni di medicina veterinaria di emergenza;
5. Garantire presenza di educatore cinofilo per la rieducazione dei cani recuperabili, pericolosi o fobici;
6. Garantire la reperibilità del Responsabile Operativo del Servizio per ogni evenienza e comunicazione, durante lo svolgimento del servizio e comunque dal lunedì al sabato in orario compreso dalle ore 8:00 alle ore 18:00;
7. Provvedere alle spese di smaltimento rifiuti speciali e di derattizzazione, all'acquisto dei microchip, del materiale di cancelleria nonché alle spese di gestione del mezzo di trasporto ivi incluse le spese del carburante;
8. Provvedere alla manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature nonché delle aree verdi, in particolare dell'area sgambamento. L'attività di manutenzione ordinaria comprende tutti gli

interventi che servono per mantenere i beni, e le attrezzature esistenti nel corretto stato di decoro, efficienza e funzionalità;

9. Provvedere agli approvvigionamenti di cibo, farmaci, prodotti di pulizia e/o disinfezione e presidi medico-chirurgici (inclusi microchip), strumenti per la gestione e la protezione degli animali (ciotole, guinzagli, pettorine, cucce, ecc.), altri strumenti per il corretto utilizzo della struttura e di quant'altro necessario al normale funzionamento della stessa;

10. Trasmettere alla Stazione Appaltante una reportistica trimestrale delle attività effettuate per il controllo della popolazione canina di tutti i comuni convenzionati (e felina, per il solo comune di Riccione) e, in corso di affidamento, un report riepilogativo dell'andamento della gestione (attività espletate, soci volontari utilizzati, ecc);

11. Provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio.

L'Affidataria ha inoltre l'obbligo di organizzare il servizio con propri mezzi e personale e con organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al Capitolato tecnico, di tutte le disposizioni di legge relative alle attività oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti comunali, nei provvedimenti approvati o assunti dagli Organi di governo della Stazione Appaltante.

ART. 14 OBBLIGHI DEL COMUNE DI RICCIONE

La Stazione Appaltante dovrà:

1. Provvedere alla manutenzione ordinaria dei beni immobili e dei relativi impianti, le operazioni colturali e di monitoraggio degli esemplari arborei (potature, abbattimenti, controllo statico e fitosanitario) presenti all'interno della struttura e comunque la sola manutenzione straordinaria del verde;

2. Provvedere alla manutenzione straordinaria legata a progetti specifici (adeguamento normativo, ampliamenti, adeguamento sulla funzionalità dell'ospitalità e sugli aspetti della cura degli animali);

3. Sostenere le spese di energia elettrica, telefono, gas, acqua, connessione dati/internet ed ogni altra utenza asservita alla struttura;

4. Comunicare tempestivamente, in forma scritta, all'Affidataria, ogni evento che possa incidere sullo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

ART. 15 RESPONSABILI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune di Riccione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei dipendenti, soci ed operatori.

L'Affidatario deve rispondere entro massimo due giornate lavorative alle richieste inviate formalmente tramite pec a firma del Responsabile nominato dal Comune.

Il Comune di Riccione è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Affidatario ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Affidatario ogni evento che possa incidere sulla validità dell'appalto.

I Responsabili di gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori cinofili, il personale e i soci volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli animali ricoverati, degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. L'Affidatario potrà effettuare, previa autorizzazione scritta da parte del Responsabile nominato dal Comune di Riccione, lavori di miglioria della struttura a propria cura e spese. Al termine del rapporto, il Comune sarà sollevato, senza alcun obbligo di indennizzo, da eventuali richieste di rimborso delle spese sostenute dalla stessa per tali opere.

ART. 16 DURATA

La durata del servizio è stabilita in **11 (undici) mesi consecutivi**, a decorrere dal 01 Febbraio 2025 e fino al 31 Dicembre 2025 incluso.

Entro **60 (sessanta) giorni** dalla scadenza contrattuale, qualora se ne ravvisi la convenienza ed il pubblico interesse, su proposta del Dirigente competente, il Comune di Riccione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga del contratto ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante, ai sensi dell'art.120 comma 10 del D.lgs 36/2023, **per un ulteriore periodo massimo di 11 (undici) mesi consecutivi**.

Il comune di Riccione potrà prorogare il contratto in scadenza, ai sensi ai sensi dell'art.120 comma 11 del D.lgs 36/2023 (c.d. Proroga tecnica), per il tempo necessario alla conclusione della procedura di riappalto del servizio.

Alla scadenza del contratto, l'Affidatario dovrà riconsegnare il complesso edilizio nello stato in cui verrà a trovarsi, libero da persone e/o cose di proprietà dello stesso.

ART. 17 DIMENSIONE DEL CONTRATTO - MODIFICHE PREVISTE CON CLAUSOLE DI OPZIONE (Art. 120 c.1 lett.a D.Lgs 36/2023)

Il presente affidamento si struttura come segue:

- Prestazione principale, consistente nei servizi elencati all'Art.1 e disciplinati nei successivi articoli, a favore del comune di Riccione e dei comuni convenzionati di cui all'Art.1, che copre le attività ordinarie e straordinarie sopra definite, nonché i costi fissi di gestione del canile;
- Clausola di opzione a favore di ulteriori comuni in caso di successivo convenzionamento, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.a del D.lgs 36/2023, per l'espletamento dei servizi elencati all'Art.1 e disciplinati nei successivi articoli. Tale clausola verrà esercitata unicamente in caso di perfezionamento con esito positivo dell'attività di convenzionamento tra il comune di Riccione ed ulteriori altri comuni interessati della Provincia di Rimini per un numero massimo fino ad ulteriori 10 cani. In caso di proroga del contratto a qualsiasi titolo, gli effetti del provvedimento si applicano anche alla presente clausola, qualora preventivamente attivata;
- Clausola di opzione in caso di ampliamento del canile, ai sensi dell'art.120 comma 1 lett.a del D.lgs 36/2023, attivabile a discrezione del Comune in caso vengano conclusi i lavori previsti di ampliamento della struttura prima della scadenza del contratto. Nello specifico, il Comune ha in programma l'esecuzione di lavori per l'ampliamento ed ammodernamento della struttura del canile che comporteranno un aumento previsto di n.15 posti/cane. In caso di attivazione della suddetta opzione, l'Appaltatore dovrà espletare i servizi elencati all'Art.1 e disciplinati nei successivi articoli per un numero massimo fino ad ulteriori 15 cani. Il numero effettivo e la provenienza degli ulteriori cani saranno comunicati dal Comune preventivamente all'attivazione dell'opzione. In caso di proroga del contratto a qualsiasi titolo, gli effetti del provvedimento si applicano anche alla presente clausola, qualora preventivamente attivata.

ART. 18 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Il Comune di Riccione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario ed in tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nel caso dovesse venire meno la necessità di prestazioni in seguito a modifica delle modalità di gestione o di organizzazione delle attività previste o per motivi di pubblico interesse o per effetto di nuove disposizioni normative, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la percentuale del 20%. Tali variazioni in aumento o in diminuzione verranno comunicate per iscritto dalla stazione appaltante all'aggiudicatario e questi sarà obbligato ad osservarle.

ART. 19 PAGAMENTI E TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Il Comune di Riccione si impegna a corrispondere all'Affidatario le seguenti somme, a compensazione di tutte le attività descritte nel presente capitolato:

- **euro 257.626,42** (duecentocinquantasettemilaseicentoventisei/42) per il periodo contrattuale di 11 (undici) mesi consecutivi per la prestazione principale;
- **euro 25.093,75** (venticinquemilanovantatre/75) per il periodo contrattuale di 11 (undici) mesi consecutivi per la clausola di opzione a favore degli ulteriori comuni di futuro convenzionamento, solamente qualora attivata ed in proporzione ai mesi di effettiva erogazione della prestazione;
- **euro 37.640,63** (trentasettemilaseicentoquaranta/63) per il periodo contrattuale di 11 (undici) mesi consecutivi per la clausola di opzione in caso di ampliamento del canile, solamente qualora attivata ed in proporzione ai mesi di effettiva erogazione della prestazione.

In ragione della particolare tipologia delle opere da prestare, si stima un'incidenza della manodopera pari al 70% da cui derivano i seguenti importi:

- **euro 180.338,49** per il periodo contrattuale di 11 (undici) mesi consecutivi per la prestazione principale;
- **euro 17.565,63** per il periodo contrattuale di 11 (undici) mesi consecutivi per la clausola di opzione a favore degli ulteriori comuni di futuro convenzionamento, solamente qualora attivata;
- **euro 26.348,44** per il periodo contrattuale di 11 (undici) mesi consecutivi per la clausola di opzione in caso di ampliamento del canile, solamente qualora attivata.

I prezzi sopra riportati devono intendersi IVA esclusa, che verrà applicata nella misura prevista di legge. Le suddette somme saranno versate:

- Se associazione di volontariato regolarmente iscritta, su presentazione di rendiconto mensile e della relativa documentazione giustificativa. Il rimborso da parte del Comune dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di ricevimento;
- Se altro soggetto, su presentazione mensile di fatture regolari agli effetti contabili e fiscali, di ammontare massimo pari ad 1/11 dell'importo di aggiudicazione, che saranno liquidate entro 30 giorni dal ricevimento.

L'Affidatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010 s.m.i. e a tal fine, in particolare, s'impegna a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, nonché le generalità delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli importi così individuati si devono intendere quali massimali di spesa per l'erogazione del servizio, fatto salvo quanto dettagliato al precedente Art. 18.

ART. 20 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Affidatario si obbliga a costituire a favore del Comune di Riccione una cauzione a mezzo di polizza fideiussoria, pari al 5% dell'importo dell'appalto, che rimarrà vincolata per tutta la durata del servizio. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 5 del'art 117 del D.lgs 36/2023.

ART. 21 VIGILANZA

Resta in capo al Comune di Riccione il controllo delle attività svolte per la gestione del Canile e della documentazione amministrativa e contabile della stessa, nonché la vigilanza sulla corretta applicazione di tutte le clausole contrattuali e di quelle ambientali. Il Comune può esercitare tali controlli in ogni momento e senza preavviso, tramite proprio personale dipendente e/o tramite altri Servizi competenti in materia. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di Riccione di

avvalersi della risoluzione del rapporto nel caso in cui siano riscontrate gravi inadempienze. Il Comune di Riccione ed i Comuni convenzionati si riservano la facoltà di promuovere incontri con il soggetto gestore al fine di definire comuni programmi di attività per la tutela ed il miglioramento delle condizioni di vita degli animali, richiedendo l'eventuale partecipazione del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

ART. 22 INADEMPIMENTI E PENALI

Nel caso di mancata osservanza da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti con il presente capitolato, la Stazione Appaltante applicherà a carico dello stesso una penalità del 1,00% (uno per cento) dell'importo contrattuale, fatta salva comunque la facoltà di procedere direttamente al servizio non eseguito a spese del soggetto gestore convenzionato. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, la Stazione Appaltante potrà applicare una penalità fino al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, anche riscontrate e segnalate dai Comuni convenzionati, il Comune di Riccione ha altresì la facoltà, previa intimazione scritta al Gestore, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno all'Aggiudicatario e salva l'applicazione delle disposizioni indicate. Al soggetto gestore verrà corrisposto quanto dovuto per il servizio eseguito fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni.

Le inadempienze dell'Affidatario devono essere contestate per iscritto (diffida) dalla Stazione Appaltante. L'Affidatario potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito nella diffida. L'Affidatario può recedere dal contratto, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di Riccione degli impegni previsti che riguardano in senso stretto l'attività oggetto dell'appalto. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Riccione può rivalersi sulla cauzione senza bisogno di diffida o formalità di sorta.

ART. 23 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 119 del D.Lgs 36/2023.

ART. 24 LOCALI E ATTREZZATURE

I beni immobili, gli impianti, le dotazioni strumentali e le attrezzature costituenti il patrimonio del canile, oggetto di specifico verbale di consegna sottoscritto dalle parti, sono affidati all'Affidataria per tutta la durata del servizio, alla scadenza del quale l'Affidataria dovrà assicurarne la restituzione nello stato di fatto e di diritto in cui li ha ricevuti, fatto salvo il deperimento derivante dall'uso.

I locali e le attrezzature sono utilizzati dal personale (retribuito o volontario) dell'Affidataria comunicato alla Stazione Appaltante.

L'Affidataria regola al proprio interno l'accesso al canile dei volontari che intendono prestare opera a favore degli animali in esso ospitati e si assume la responsabilità nei confronti della Stazione Appaltante, per l'uso dei locali e delle attrezzature.